

Codice DB2016

D.D. 11 aprile 2014, n. 292

**Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di sede di una Comunita' Riabilitativa Psicosociale per minori, da ubicare nel Comune di Bene Vagienna (CN).**

Con nota pervenuta in data 24/12/2013, prot. n. 28862/DB20.16, il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "Stella" ha presentato richiesta di verifica di compatibilita', ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i, relativamente al trasferimento di una Comunita' Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Panta Rei 2", con capienza n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Via Momo n. 22/24 ad Oleggio (NO), in un immobile ubicato in Borgata Prà n. 9 – Bene Vagienna (CN).

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, con nota prot. n. 422/DB20.06 del 09/01/2014, ha richiesto alle Direzioni Generali delle ASL CN1 e CN2, un parere, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Le Aziende sopra citate hanno dato riscontro alla nota suddetta esprimendo i seguenti pareri:

- Con nota del 06/02/2014, prot. n. 2793/DB20.16, il Direttore Sanitario dell'ASL CN1 ha espresso parere favorevole al trasferimento della struttura sopra descritta;
- Con determinazione n. 60 del 23/01/2014, trasmessa con nota del 10/03/2014, prot. n. 5558/DB20.16, il Direttore Generale dell'A.S.L. CN2, sulla base del parere espresso dai Direttori di Distretto dell'A.S.L. stessa e acquisito il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento prospettato.

Il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, nella riunione tenutasi in data 08/04/2014, valutato che nell'area della sede di origine del presidio oggetto della presente istanza sono ubicate più strutture dedicate alla tutela della salute mentale dei minori, con conseguente saturazione dell'area stessa, e considerate le criticità legate all'ubicazione della CRP "Panta Rei 2" in Via Momo ad Oleggio, ha espresso parere favorevole al trasferimento di sede della CRP stessa giudicando più idonea la nuova collocazione.

Rilevato che con la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 sono stati definiti la tipologia e i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori ed è stata revocata la D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004;

Considerato che la D.G.R. sopra citata ha stabilito che non possono essere autorizzate Comunità Terapeutiche e Comunità Riabilitative Psicosociali in appartamenti inseriti in condomini destinati alla civile abitazione;

Considerate, altresì, le difficoltà conseguenti alla contiguità della CRP "Panta Rei 2" con la realtà condominiale di Via Momo ad Oleggio;

Valutato che con Determinazione dirigenziale n. 179 del 21/07/2005 si è definito il fabbisogno regionale complessivo di strutture destinate alla tutela della salute mentale dei minori in seguito adeguato, esclusivamente per le Comunità Riabilitative Psicosociali, con D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009;

Rilevato che con D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010 sono stati definiti le modalità e i termini del procedimento per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie;

Considerato che con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006 si è istituito il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, rinnovato con DD n. 443 del 06/06/2013, con funzioni di verifica dei requisiti stabiliti in attuazione della D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012, in merito alla realizzazione di Comunità Terapeutiche e Comunità Riabilitative Psicosociali per minori;

Considerato, inoltre, che il parere favorevole espresso dal Coordinamento di Neuropsichiatria Infantile, in merito al progetto in oggetto, tiene conto della necessità di soddisfare il fabbisogno complessivo regionale di posti letto destinati a minori con patologie psichiatriche e non il fabbisogno espresso da ogni singola A.S.L.;

Ritenuto necessario procedere alla verifica di compatibilità prevista dall'art. 8/ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "Stella";

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;

visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 45-3071 del 05 giugno 2006;

vista la DD n. 179 del 21 luglio 2007;

vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 31-12866 del 21 dicembre 2009;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 04 agosto 2010;

vista la DD n. 443 del 06 giugno 2013;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012

#### *determina*

- Di stabilire, per le motivazioni in premessa illustrate, che il trasferimento di una Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Panta Rei 2", con capienza n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Via Momo n. 22/24 ad Oleggio (NO), in un immobile ubicato in Borgata Prà n. 9 - Bene Vagienna (CN), risulta compatibile con il fabbisogno regionale di posti letto, per tale tipologia di utenza, e di esprimere, pertanto, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento suddetto.

- Di far carico al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale “Stella” di informare il Settore regionale competente in merito all’avvenuta realizzazione dell’intervento progettato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente  
Daniela Nizza